

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI LEONTICA

Richiamato

- la Legge organica patriziale (LOP);
- il Regolamento di applicazione (RALOP);
- il Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati;
- i regolamenti speciali.

TITOLO I

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

Descrizione e scopo **Art. 1** ¹ Il patriziato è una corporazione di diritto pubblico, autonoma nei limiti stabiliti della Costituzione e dalle leggi, proprietario di beni d'uso comune da conservare e utilizzare con spirito vicinale a favore della comunità.

² ~~Il nome del Patriziato è Leontica~~ **Nome: Patriziato di Leontica.**

³ Il territorio del Patriziato di Leontica si estende sulla giurisdizione dei Comuni di Acquarossa e Blenio.

Altri enti **Art. 2** ¹ Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Costituzione art. 3 LOP **Art. 3** ¹ Il Patriziato di Leontica, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6792 /1c/9 del 18.12.1996, è costituito ~~dei~~ **dai** componenti delle famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Sigillo (stemma) **Art. 4** ¹ Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 28 e porta il nome del Patriziato, lo stemma comprende la scrittura "VIA LEPONTICA".

sigillo



stemma



TITOLO II

Beni patriziali

Capo I

Amministrazione

Pubblico concorso (art. 12 cpv 3 LOP)

Art. 5 ¹ Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

² Quando il valore supera l'importo di fr. 15'000.— il concorso deve essere pubblicato oltre che all'albo patriziale anche sul ¹ Foglio Ufficiale cantonale.

³ Per le modalità di concorso fanno stato gli art. 8 e seguenti del Regolamento di applicazione della LOP.

Il lavoro comune (art. 21 LOP)

Art. 6 Per la conservazione del patrimonio, in particolare pascoli, sentieri e strade, l'Ufficio patriziale può organizzare una o due delle giornate di lavoro comune tra i patrizi e non patrizi. domiciliati nel comune di Acquarossa.

~~Per la prestazione può offrire agevolazioni finanziarie ai partecipanti.~~

~~L'Ufficio patriziale può richiedere una partecipazione finanziaria agli assenti senza giustificazione.~~

Capo II

Modi di godimento

Pascolo maggengo

Art. 7 Il pascolo maggengo è quello che si trova sotto la linea che dalla "Malpaissàda passando per Cassina-Zarna proseguendo fino al Cücch".

Pascolo primestireccio e settembrino

Art. 8 Il pascolo primestireccio e settembrino, comprende tutta il tratto la zona soprastante al maggengo, confinante a sud con il patriziato di Corzoneso, ad ovest con la Leventina e a nord con il Patriziato di Prugiasco.

Periodo di pascolazione

Art. 9 ¹ Il pascolo maggengo rimane libero tutto l'anno.

² Il pascolo primestireccio rimane libero per tutto il bestiame fino al carico degli alpi patriziali e dopo lo scarico degli stessi.

Diritti di pascolo

Art. 10 Ogni fuoco patrizio o famiglia non patrizia di Leontica che adempia alle condizioni stabilite dell'art. 11 cpv 1-2-3 potrà mandare su pubblici pascoli, con le norme prescritte da questo regolamento, tutto il bestiame, e meglio come all'uso fin qui praticato, salvo le disposizioni riguardanti gli alpi.

Tasse di godimento del pascolo

Art. 11 La tassa di godimento annua per la pascolazione sul patriziato (escluso il periodo di alpeggiatura), è stabilita come segue:

¹ per fuoco patrizio

Tassa annua

Oggetto	Minimo	Massimo
a) per ogni bovina da latte	CHF 26.-	CHF 30.-
b) per ogni bovina sterlo	CHF 16.-	CHF 24.-
c) per ogni vitello	CHF 10.-	CHF 16.-
d) per ogni capra	CHF 4.-	CHF 6.-
e) per ogni pecora, agnelli compresi	CHF 4.-	CHF 6.-
f) per ogni animale suino	CHF 4.-	CHF 6.-
g) per ogni animale equino	CHF 16.-	CHF 24.-

² per famiglia non patrizia domiciliata nel comune

Tassa annua

Oggetto	Minimo	Massimo
a) per ogni bovina da latte	CHF 30.-	CHF 44.-
b) per ogni bovina sterlo	CHF 18.-	CHF 26.-
c) per ogni vitello	CHF 14.-	CHF 20.-
d) per ogni capra	CHF 6.-	CHF 8.-
e) per ogni pecora, agnelli compresi	CHF 6.-	CHF 8.-
f) per ogni animale suino	CHF 6.-	CHF 8.-
g) per ogni animale equino	CHF 18.-	CHF 26.-

~~³ per famiglia non patrizia e non domiciliata nel comune~~

~~Tassa annua~~

Oggetto	Minimo	Massimo
a) per ogni bovina da latte	Fr. 50.-	Fr. 74.-
b) per ogni bovina sterlo	Fr. 36.-	Fr. 54.-
c) per ogni vitello	Fr. 24.-	Fr. 36.-
d) per ogni capra	Fr. 9.-	Fr. 14.-
e) per ogni pecora, agnelli compresi	Fr. 9.-	Fr. 14.-
f) per ogni animale suino	Fr. 9.-	Fr. 14.-
g) per ogni animale equino	Fr. 36.-	Fr. 54.-

³ Criteri e definizioni

Mediante ordinanza nel rispetto dei principi e nel contenimento dei costi (eventuali cambiamenti all'inizio dell'anno civile nei termini previsti della legge).

Riduzione della tassa di godimento

Art. 12 Fin quando il Patriziato riceverà dall'affittuario i contributi d'estivazione, tutto il bestiame che sarà in seguito caricato sugli alpi Patriziali, beneficerà della riduzione del 50% di queste tasse, escluse quelle ai paragrafi e, f, g dell'art. 11 e dei rispettivi capoversi.

Notifica dei capi di

Art. 13 ¹ Ogni anno, nella prima quindicina entro il 30 di settembre, l'Ufficio patriziale richiede ai proprietari di

bestiame

bestiame (patrizi e non patrizi) che hanno pascolato sul territorio patriziale la notifica per stabilire il numero dei capi soggetti alla tassa, conforme ai capoversi successivi del presente articolo.

² Il formulario debitamente compilato e firmato deve essere ritornato all'amministrazione entro 15 giorni o eventualmente nel termine stabilito dall'Ufficio patriziale.

I proprietari che non hanno lasciato pascolare bestiame sul territorio patriziale, come pure coloro che non sono più in possesso di bestiame, hanno l'obbligo di ritornare all'Ufficio patriziale il formulario debitamente firmato.

³ Il proprietario che non inoltra la propria notifica **nel tempo stabilito**, o **l'inoltra** incompleta per sottrarsi al pagamento della tassa, sarà soggetto all'obbligo di onorare la stessa stabilita d'ufficio **con un supplemento per spese amministrative di CHF 20.-**.

~~L'inosservanza dell'art. 13 cpv 1 e 2 comporta il pagamento delle relative spese amministrative di fr. 20.-.~~ Inoltre è passibile di multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento.

Diritto di legnamare e stramare

Art. 14 ¹ ~~Ogni fuoco patrizio o famiglia non patrizia domiciliata nei comuni in cui esistono proprietà patriziali~~ può legnamare (legna morta al suolo) e stramare sul territorio del patriziato. Essi sono tenuti ad inoltrare la domanda di godimento.

² Alle famiglie non patrizie **sarà** **può essere** richiesto un contributo volontario.

³ ~~Lo stesso~~ **La raccolta di legna morta** può essere vietata dall'Autorità forestale in determinate zone ove la rigenerazione dei boschi lo richieda.

Gli Alpi e pascoli

Alpi di proprietà del Patriziato

Art. 15 ¹ Gli alpi del Patriziato sono: Gualdo, Tarco e Croce.

² **L'alpe** Croce sul Lucomagno è attualmente utilizzato sulla base della convenzione stipulata in data 7 luglio 1988 con il Patriziato generale Olivone Campo **e i Patriziati di Largario, Ponto Valentino e Castro, iscritta e la seguente iscrizione** al Registro Fondiario Definitivo di Acquarossa **datato il 17.12.2009.**

~~Nel caso della scadenza~~ ³ **Qualora la succitata convenzione dovesse giungere a scadenza,** farà stato **(valido)** il documento d'acquisto dell'alpe, datato 24 novembre 1225, come pure il documento che stabilisce **la continenza** il **diritto di pascolazione** di 125 **mucche** da latte e relativi sterli e capre.

Affitto degli alpi patriziali

Art. 16 ¹ L'Ufficio patriziale ha la sorveglianza generale sull'andamento di tutti gli alpi.

² I tre alpi sono assegnati in affitto, con tutti i diritti naturali esistenti e per pubblico concorso, art. 12 LOP.

³ Qualora gli aventi diritto dovessero costituirsi in una Boggia dotata di un proprio statuto e regolamento sottoposti all'Ufficio patriziale, ~~essa sarà costituita una Boggia quale società in seno all'Ufficio patriziale, o nella sua funzione e nei diritti di godimento indipendente dotata di un proprio regolamento approvato dall'Ufficio patriziale,~~ ~~essa~~ avrà priorità sull'assegnazione. ~~Di essa,~~ Un membro dell'Ufficio Amministrazione patriziale dovrà farne parte di diritto. ~~Esso è designato dall'Amministrazione patriziale ed è~~ quale responsabile dell'andamento degli alpi e del materiale.

⁴ La Boggia è tenuta **entro il 30 giugno di ogni anno** alla presentazione dei conti consuntivi all'Ufficio patriziale.

⁵ Nel caso di anticipato scarico degli alpi, resta libera, ~~per ogni fuoco patrizio o famiglia domiciliata conformemente all'art. 10 del presente regolamento~~ la pascolazione **sul pascolo primestireccio** definito dall'art. 8 del presente regolamento. ~~ai Premesti.~~

Divieto di vago pascolo e utilizzo del pascolo

Art. 17 ¹ Durante il periodo d'alpeggio e più precisamente come stabilito dell'art. 9 cpv 2. del presente regolamento è vietato il vago pascolo.

² L'utilizzazione del pascolo è definita nel piano di pascolazione allestito dalla Sezione agricoltura, preventivamente approvato dal Patriziato.

³ Gli equini possono pascolare sul territorio patriziale unicamente dopo lo scarico degli alpi, il proprietario è tenuto a notificare il numero dei capi all'Ufficio patriziale.

⁴ Su tutto il territorio patriziale è vietato lasciar vagare i maiali; i proprietari di maiali che recano danno al pascolo sono obbligati alla sistemazione del terreno allo stato primitivo

~~I proprietari di maiali che recano danno al pascolo sono obbligati alla sistemazione del terreno allo stato primitivo.~~

⁵ L'inosservanza del presente articolo 17 cpv 1 e 2 è punito con la multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento, importo minimo CHF 20.- per capo e per giorno.

Pascolazione delle pecore

Art. 18 ¹ Le pecore non possono pascolare **nella stessa zona contemporaneamente** con le bovine da maggio a settembre.

² Le pecore possono pascolare all'infuori delle zone riservate al bestiame bovino. Dette zone saranno **indicate** definite dall'Ufficio patriziale **e riportate nel piano di pascolazione.**

Per poter pascolare sul territorio patriziale, **su richiesta**

dall'Ufficio patriziale, il proprietario del bestiame è tenuto a presentare, ~~all'Ufficio patriziale,~~ il certificato di sanità, rilasciato dal veterinario o dall'ispettore del bestiame.

Boschi e Tasse

Bosco e leggi **Art. 19** Tutto il bosco ~~giacente sul~~ di proprietà del Patriziato ~~è protettivo~~ sottostà alle disposizioni federali e cantonali in materia.

Legna d'opera **Art. 20** ¹ Ogni patrizio maggiorenne che abbisogna di legname d'opera per uso proprio, sia in piano come ai monti, deve inoltrare regolare domanda scritta all'Ufficio patriziale, indicando: il quantitativo, la qualità, ~~l'assortimento e l'essenza,~~ lo scopo ed il luogo d'impiego del legname richiesto.
² La concessione è subordinata al preavviso dell'Autorità forestale.
³ Rimangono riservate le disposizioni di cui agli art. 30 e 31 LOP.

Prezzo del legno d'opera **Art. 21** Il legname così concesso è soggetto a una tassa fissata dalle Autorità forestali. ~~(in casi particolari l'Ufficio patriziale può applicare un al prezzo di favore).~~

Taglio e sgombero del legno da opera **Art. 22** ¹ Il taglio e lo sgombero del legname surriferito deve essere effettuato con tutte le precauzioni possibili, sotto la sorveglianza e la direzione ~~dell'Ufficio forestale del sott'ispettore forestale e del Guardaboschi,~~ agli ordini del quale gli utenti debbono uniformarsi.
² Il legname deve essere tagliato entro il 31 dicembre, ammassato e sgomberato entro il mese di settembre dell'anno successivo, inoltre vige l'obbligo di ammucchiare lo spoglio.
³ ~~In caso di intervento per la sistemazione del legname tagliato o dello spoglio i costi saranno addebitati al richiedente.~~
~~Qualora questo non fosse tagliato e raccolto entro i termini stabiliti, entra in vigore la pena della perdita del legname stesso.~~

Legna da opera non ritirata **Art. 23** Chi non mette in opera il legname da fabbrica entro un anno dal momento dell'assegnazione, ~~non lo taglia o e~~ lo lascia guastare sul posto, ~~o all'aperto,~~ perde ogni diritto al legname stesso; inoltre sarà passibile di una multa al doppio del valore del legname. Lo stesso dicasi per il legname che invece di essere adoperato per l'uso proprio, viene venduto a scopo di lucro.

Taglio abusivo di piante

Art. 24 Chiunque, tagli abusivamente o dolosamente delle piante d'alto fusto di qualsiasi specie, per proprio uso o a scopo di vendita, sarà denunciato ~~all'Ufficio forestale, a cura dell'Ufficio patriziale~~ all'Autorità preposta. Il Patriziato farà sequestrare il legname e chiederà il risarcimento dei danni e delle spese.

Legna da ardere art. 29 LOP

Art. 25 ¹ Ogni anno in caso di richiesta l'Ufficio Patriziale provvede, d'accordo con l'Ufficio forestale, alla scelta e alla vendita di legna da ardere.

² La vendita avviene di regola effettuata a mezzo asta pubblica sul posto, previo avviso all'albo patriziale.

³ Il taglio della legna dovrà essere effettuato entro un anno dell'assegnazione, salvo eccezioni approvate ~~ulteriore date fissate~~ dall'Ufficio patriziale (es. accesso alla zona del taglio interrotto) ~~amministrazione~~, il ~~la~~ quale può derogare quanto previsto, tenendo conto delle specifiche leggi sulle foreste.

⁴ La richiesta di legna da ardere deve essere inoltrata per iscritto all'Ufficio patriziale entro il 30 agosto di ogni anno, previo avviso all'albo da parte dell'Ufficio patriziale prima della data predetta.

⁵ La vendita avviene per incanto, unicamente, tra coloro che hanno inoltrato la domanda all'Ufficio patriziale.

Bosco di protezione dell'abitato

Art. 26 Sono dichiarate zone di protezione dell'abitato, e quindi rimane in esse vietato qualsiasi taglio se non ordinato dall'Ufficio forestale ~~Ispettore forestale~~ e dall'Ufficio ~~amministrazione~~ patriziale, le zone seguenti:

- a) tutto il Moncucco e la Valleggia sopra la frazione di Alteniga;
- b) i Saresc Bütin sopra la frazione di Leontica, cioè sotto la croce della Valle verso Terralba, seguendo il confine con i privati verso Baradello salendo la rongia fino all'incrocio con la strada (pista).
- c) altre zone espressamente definite dall'Autorità cantonale.

Bosco di protezione sul pascolo

Art. 27 Il bosco ceduo sul pascolo primestireccio, nelle località inaccessibili al bestiame, e che presenta pericolo di valanghe e scoscendimenti, rimane protetto nelle seguenti località:

- a) la zona sopra il nucleo ~~le stalle~~ di Madirolo;
- b) la zona sopra il Pianasc;
- c) altre zone definite dall'Autorità preposta.

Taglio piante Divieto

Art. 28 E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso ~~dell'autorità~~ dell'Ufficio patriziale e forestale;

Le infrazioni saranno denunciate all'Autorità preposta.

Incendio di boschi

Art. 29 In caso d'incendio nei boschi e pascoli, l'amministrazione l'Ufficio patriziale, d'accordo con il Municipio con la municipalità locale, prenderà tutte le misure necessarie del caso, come gli ordinamenti emanati dall'Ufficio Autorità forestale.

Le infrazioni ai dispositivi degli art. 28 e 29 del presente regolamento, saranno denunciate all'Autorità preposta forestale a cura dell'Ufficio patriziale.

Terreni e strade

Bonifiche e migliorie del pascolo

Art. 30 Sul pascolo settembrino atto alla pascolazione, l'Ufficio patriziale può prevedere eventuali bonifiche di terreno, mediante spurgo, estirpazione di cespugli ingombranti, e a tutte quelle operazioni atte al miglioramento della pascolazione, sia con lavori patriziali, o a mezzo di lavori pagati.

Rifiuti e depositi divieto

Art. 31 Salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ufficio patriziale, su tutto il territorio è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, veicoli di ogni genere.

Costruzioni divieto

Art. 32 Abrogato (modifica regolamento del 21.05.2014).

Uso speciale dei beni amministrativi

Art. 32 a ¹L'uso speciale dei beni amministrativi è ammissibile, nel rispetto della Legge organica patriziale e del relativo Regolamento di applicazione, per:

a) l'erogazione dei servizi di interesse pubblico, gestiti da enti terzi, per la realizzazione delle infrastrutture o impianti di distribuzione di energia, di acqua potabile, di telefonia mobile o fissa e di gas.

²L'occupazione della proprietà patriziale avviene mediante concessione. Sono equiparate alla concessione, le convenzioni di precario stipulate secondo la decisione dell'assemblea datata 28 dicembre 1988.

³La concessione può essere sottoscritta con il richiedente titolare della concessione che intende:

a) realizzare le infrastrutture o gli impianti d'interesse pubblico e per le opere edilizie private, la cui esecuzione dell'opera è già stata autorizzata dall'autorità preposta;

b) realizzare le infrastrutture o gli impianti d'interesse pubblico e per le opere edilizie private la cui esecuzione dell'opera è in fase di valutazione o di progettazione.

In questa fattispecie resta impregiudicato il diritto dei terzi.

⁴ Le condizioni d'uso speciale fissate dall'organo patriziale competente, sono contenute nell'atto di concessione e devono considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

⁵ Quando l'uso speciale riguardano le attività commerciali di persone o enti singoli o di una cerchia limitata, si può procedere per pubblico concorso.

⁶ La durata massima per le concessioni è di venti anni. Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio. Un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

⁷ Le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Esse possono **parimenti** essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere, o se il titolare non si attenga alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

⁸ La revoca di una concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'indennità ridotta, salvo diversa disposizione dell'atto di concessione.

⁹ Il titolare della concessione è responsabile di ogni danno derivante al Patriziato e a terzi dall'uso della concessione. A tale scopo possono essere chieste garanzie adeguate.

¹⁰ Il titolare non può far valere pretese nei confronti del Patriziato se, per caso fortuito o per il fatto di terzi, è impedito di esercitare i propri diritti o è altrimenti leso.

**Tasse
d'occupazione
su suolo
patriziale**

Art. 32 b Le tasse annue applicabili sono le seguenti:

	Base	Supplemento per M2	Minimo	Massimo
a) Patrizi	Fr. 10	CHF 20.-	CHF 1.-	CHF 2.-
b) Non patrizi (domiciliati)	Fr. 15.	Fr. 1.50		
c) Non patrizi	Fr. 20	CHF 40.-	CHF 2.-	CHF 4.-

**Traffico e
posteggi su
terreno
patriziale**

Art. 33 ¹ Il traffico di veicoli a motore come pure **parcheeggi**, posteggi sui pascoli e prati del patriziato è severamente vietato, salvo autorizzazione dell'Ufficio patriziale.

² I contravventori sono passibili di multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento, oltre il ripristino e l'eventuale risarcimento dei danni.

³ Il Patriziato è scagionato per qualsiasi danno causato a veicoli sul sedime patriziale.

**Barriere
stradali e**

Art. 34 ¹ Barriere sulle strade patriziali

a) Strada Madirolo - Alpe Gualdo;

chiusure

b) Strada Foppe di Castreda - Zardin.

² Le chiavi delle barriere sono depositate presso l'Ufficio patriziale, chiunque avesse bisogno delle stesse dovrà fare richiesta all'ufficio, indicando il motivo e relativo periodo.

³ Il richiedente è responsabile delle chiavi e lucchetto, e in caso di perdita o manomissione chiunque per qualsiasi motivo (perdita, manomissione, ecc.), dovrà risarcire i danni.

⁴ Le barriere dovranno sempre essere chiuse a chiave dopo ogni passaggio. Chiunque lascia aperta la stessa è responsabile per qualsiasi incidente che potrebbe capitare sulle strade sopraccitate.

⁵ Ogni abuso comporta il ritiro della chiave.

5 La richiesta delle chiavi per un periodo indeterminato è possibile e è soggetta alle disposizioni della Risoluzione 14/95 del 4.4.1995.

Acquedotti e tasse

Allacciamen- to agli acquedotti

Art. 35 Allacciamento acquedotti

- a) per l'allacciamento per nuovi allacciamenti, modifiche o rifacimenti di allacciamenti agli acquedotti Patriziali, gli interessati devono inoltrare regolare domanda scritta all'Ufficio patriziale;
- b) la concessione è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficio amministrazione patriziale e al rispetto delle disposizioni del presente regolamento;
- c) l'allacciamento alla condotta deve essere effettuata dalla ditta indicata dall'ufficio Patriziale da una ditta specializzata previo autorizzazione dall'Ufficio patriziale; prima della chiusura degli scavi deve essere informato il responsabile acquedotti incaricato dall'Ufficio patriziale per i rilievi e le verifiche;
- d) qualora un interessato per motivi tecnici, dovesse allacciarsi ad una condotta privata regolarmente autorizzata (collegata alla rete patriziale), dovrà inoltrare domanda scritta all'Ufficio patriziale. In tale circostanza resta pure responsabile il proprietario precedentemente autorizzato;
- e) il proprietario dello stabile è responsabile del proprio impianto; dalla condotta principale fino e compreso l'interno del proprio stabile, egli si ritiene garante per qualsiasi danno e abuso compreso il pagamento delle tasse d'utenza;
- f) chiunque, senza autorizzazione, manomette o non rispetta il presente articolo sarà passibile di multa conformemente all'art. 111 del presente regolamento;
- g) ogni allacciamento deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione all'esterno dello stabile,

installato il più possibile vicino alla condotta di distribuzione.

Tasse di allacciamento acquedotti

Art. 36 ¹Tasse allacciamento acquedotti montani

- a) **tassa per nuovi allacciamenti d'allacciamento** all'acquedotto CHF 300.- indistintamente;
b) per allacciamenti provvisori (cantieri) la **tassa** è di CHF 200.-- indistintamente.

² **Il riempimento di Le** vasche o piscine fino a **un massimo di** 1'000 litri e i cantieri edili sono subordinati alla richiesta come previsto all'art. 35a.

³ Si esclude qualsiasi attacco alle fontane pubbliche.

Tasse d'uso acquedotti

Art. 37 Tasse acquedotti montani

Tassa annua **per oggetto allacciato**

Oggetto	Minimo	Massimo
Tassa base	Fr. 20.-- CHF 80.-	Fr. 120.-- CHF 150.-
b) Ulteriori rubinetti per rubinetto	CHF 10.-	CHF 50.-
c) Impianto raffreddamento del latte	CHF 50.-	CHF 150.-
d) Abbeveratoi automatici (pezzo)	CHF 1.-	CHF 6.-
e) Vasche e piscine capienza fino a un massimo di 1'000 litri	Fr. 150.-- CHF 200.-	Fr. 350.-- CHF 500.-

Criteri e definizioni

Le tariffe sono fissate mediante ordinanza ritenuto il rispetto dei principi sul contenimento dei costi o la loro copertura. (eventuali cambiamenti all'inizio dell'anno civile nei termini previsti della legge).

Contabilità del servizio

Art. 37a Tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti nello specifico centro di costo "5. Acquedotti montani"; l'eccedenza annuale di costi o ricavi è da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio "Fondo rinnovamento acquedotti".

Copertura dei costi, tasse d'utenza

Art. 37b Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine, Il relativo "Fondo rinnovamento acquedotti" del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni.

Contratto di abbonamento

Contratto di abbonamento

Art. 38 ¹ L'Ufficio patriziale dovrà redigere un contratto di abbonamento per la fornitura dell'acqua. Senza un contratto debitamente sottoscritto dalle parti nessuno ha diritto di far uso dell'acqua. **La richiesta e relativa concessione da parte dell'Ufficio patriziale sono equiparati ad un contratto.**

² Ogni abbonato che intende disdire il proprio contratto, deve inoltrare per iscritto, 30 giorni prima, all'Ufficio patriziale la disdetta del contratto.

² L'abbonato che non inoltra per tempo la propria disdetta è ugualmente tenuto al pagamento della tassa dovuta.

⁴ L'abbonato è tenuto a notificare all'Ufficio patriziale le variazioni del numero di rubinetti.

⁵ I cambiamenti di proprietà devono essere notificati entro 3 mesi all'Ufficio patriziale.

Distribuzione dell'acqua, criteri

Art. 39 ¹ La distribuzione dell'acqua viene concessa per tutti gli impianti privati, con deflusso limitato a rubinetto chiuso.

² Le tubazioni per condotte sotterranee ed interne delle diramazioni private dovranno essere eseguite secondo le direttive della Società Svizzera dell'industria del Gas e delle Acque (SSIGA).

³ Le tubazioni private devono essere posate nel terreno ad una profondità minima di ~~80~~ 100 cm.

⁴ La ~~posa~~ ~~costruzione~~ e la manutenzione delle condotte private sono a carico del proprietario.

Uso dell'acqua e divieti

Art. 40 ¹ L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita.

² Nessun ~~getto d'acqua~~ ~~gettito~~ potrà servire ad altro uso all'infuori di quello per il quale è stato autorizzato.

³ L'uso dell'acqua potabile per innaffiatura degli orti ~~o giardini~~ è tollerato, mentre per irrigazione dei prati e ~~giardini~~ ~~orti~~ è vietato.

⁴ In caso di siccità, l'Ufficio patriziale emanerà con ordinanza, i divieti e le autorizzazioni dell'uso dell'acqua.

⁵ L'uso dell'acqua è limitato agli stretti bisogni domestici e il getto non deve essere lasciato aperto oltre al bisogno.

~~⁶ Durante il periodo invernale, è severamente vietato lasciare scorrere l'acqua in continuità per evitare che geli~~

⁶ È assolutamente vietato lasciar scorrere l'acqua.

Interruzione della fornitura di acqua

Art. 41 ¹ La fornitura dell'acqua può essere limitata o interrotta temporaneamente per cause di forza maggiore, eventi atmosferici straordinari, carenza d'acqua, lavori di manutenzione o riparazione, guasti o rotture, acqua potabile non conforme alla legislazione in materia.

² In caso di interruzione della distribuzione di acqua ~~per necessità oppure a causa di rotture o gelo~~, il Patriziato non assume nessuna responsabilità per danni che potrebbero derivare, e neppure accorda riduzioni di tasse e indennizzi.

³ Per lavori di manutenzione non urgenti il Patriziato avviserà di regola per iscritto, ~~posta elettronica o telefono~~, mentre per lavori urgenti si avviserà nel limite del possibile gli esercizi

pubblici.

**Diritto di
accesso alle
proprietà**

Art. 42 L'Ufficio **amministrazione** patriziale o l'incaricato, preavvisando il proprietario, hanno il diritto di accedere liberamente alla proprietà privata nella quale esistono impianti di erogazione, allo scopo di controllare il funzionamento, gli abbonamenti, relativi impianti interni e esterni, e di proporre ed esigere le opportune riparazioni o modifiche.

Impianti turistici

**Tessere di
legittimazio-
ne**

Art. 43 Abrogato (modifica regolamento del 21.05.2014).

Art. 44 Abrogato (modifica regolamento del 21.05.2014).

TITOLO III

Appartenenza al patriziato

**Stato di
patrizio**

Art. 45 Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 segg. LOP e relativo RALOP.

**Tasse tenuta
a giorno del
registro dei
patrizi e dei
fuochi**

Art. 45a Per la concessione, riacquisto, rinuncia e svincolo dallo stato di patrizio sono prelevate le seguenti tasse:
a. Nessuna tassa per la concessione e il riacquisto;
b. Nessuna tassa per la rinuncia o lo svincolo.
c. ~~CHF 50.- per lo svincolo;~~

**Tasse tenuta
a giorno del
registro dei
votanti**

Art. 45b Gli atti e i certificati rilasciati sulla base del registro dei votanti sono soggetti ad una tassa da CHF 10.- a CHF 20.-.

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, imposta patriziale

Registro

Art. 46 Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, CAPO IV, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RALOP.

**Imposta
patriziale
(fuocatico)
art. 20 LOP**

Art. 46a ¹ Il Patriziato può prelevare l'imposta patriziale.
² L'assoggettamento avviene sul principio del fuocatico, a decorrere dall'anno del compimento dei 18 anni.
² In deroga all'assoggettamento di cui al cpv 1, sono esenti i fuochi composti da persone di oltre 70 anni.

² L'ufficio patriziale sottopone all'Assemblea ordinaria del preventivo l'ammontare da prelevare.

TITOLO IV

Organizzazione del patriziato

Capo I

Generalità

Organi art. 64 LOP

Art. 47 Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale;
- b) l'Ufficio patriziale.

Capo II

L'Assemblea patriziale

Composi- zione art. 67 LOP

Art. 48 L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale. **Essa è pubblica.**

Competenze Attribuzioni art. 68 LOP

Art. 49 L'Assemblea, per scrutinio popolare elegge:

- a) ~~i membri dell'Ufficio patriziale~~, il Presidente e, dove è il caso, i supplenti;
 - b) eventualmente. il Consiglio patriziale.
- In seduta pubblica:
- c) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - d) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
 - e) approva ogni anno il contro preventivo e il conto consuntivo;
 - f) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
 - g) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
 - h) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
 - i) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
 - m) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
 - n) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;

- o) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- p) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato;
- q) nomina i delegati del Patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

**Assemblea
oggetti
art. 71 e 69
cpv 3 LOP**

Art. 50 ¹ Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno.

a) La prima si riunisce l'ultimo venerdì di aprile entro il 30 aprile e si occupa principalmente dell'approvazione della gestione dell'esercizio precedente del Patriziato.

~~a) esamina il rapporto della Commissione della gestione;~~

~~b) delibera sul consuntivo dell'anno precedente e sulla gestione patriziale.~~

b) la seconda si riunisce il secondo venerdì di dicembre entro il 31 dicembre e si occupa principalmente dell'approvazione del preventivo dell'anno seguente.

~~c) esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;~~

² Nelle assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti purché figurino all'ordine del giorno.

³ L'Ufficio patriziale, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e rispettivamente, sino al 28 febbraio.

**Assemblee
straordinarie
art. 70 LOP**

Art. 51 L'Assemblea patriziale si raduna straordinariamente:

~~Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:~~

a) ogni qualvolta l'Ufficio patriziale lo ritiene opportuno; quando lo ritiene opportuno;

b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel Comune di Acquarossa. su domanda popolare;

~~c) quando l'autorità cantonale lo impone.~~

**Assemblea
straordinaria
domanda
popolare**

Art. 52 La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno un 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale domiciliati nel comune.

Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

Entro un mese dalla presentazione della domanda di convocazione, l'Ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile

e pubblica all'albo la sua decisione; riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione all'albo.

~~immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.~~

~~Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.~~

**Convocazione
art. 72 LOP**

Art. 53 ¹ L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato, e per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dell'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.
² La convocazione può essere inviata per posta elettronica e pubblicata sul sito internet del Patriziato.

**Luogo
Giorno
Art. 77
let. a LOP**

Art. 54 Per principio le assemblee hanno luogo nella sala multiuso dell'ex casa comunale di Leontica.

**Numero
legale
art. 73 LOP
Ordine del
giorno**

¹ L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

² I membri e supplenti dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

~~Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.~~

Rinvio

Art. 55 Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel Comune, e per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

**Ufficio
presidenziale
e presidente
art. 72a e
77 let. b LOP**

Art. 56 ¹ Ogni anno all'inizio della prima Assemblea ordinaria viene nominato un presidente che sta in carica un anno

² L'ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.

³ I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

~~All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.~~

Compiti del

presidente

~~Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'ufficio patriziale o, in loro assenza due patrizi.
L'assemblea nomina quindi l'ufficio presidenziale composto da un presidente e due scrutatori.~~

⁴ Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea;
in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- ~~d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.~~

Scrutatori

Art. 57 Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

**Verbale
art. 76 e 77
let. c LOP e
approvazione**

Art. 58 ¹ Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) **il luogo**, la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

² Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Approvazione

**Sistema di
voto
art. 77 let. d
LOP**

Art. 59 ¹ L'Assemblea vota per alzata di mano.

² Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

**Discussioni e
votazioni
art. 77 let. d
LOP**

Art. 60 Il presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

**Votazioni
Procedimento**

¹ Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

- a) Votazioni preliminari

Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

- b) **Votazioni eventuali**
Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali.
L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.
- c) **Votazione finale**
Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

² Il presidente, i membri ed i supplenti dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno in cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.

Validità delle risoluzioni **Art. 61** Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Revoca delle risoluzioni **Art. 62** ¹ L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.
art. 74 cpv 2 LOP ² La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 55 del presente regolamento.
³ Per le decisioni di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso i voti affermativi devono costituire ~~il voto affermativo di almeno~~ almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Pubblicazione delle risoluzioni **Art. 63** ¹ Il Presidente del Patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
art. 76 cpv 2 LOP

Casi di collisione **Art. 64** ¹ Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
² L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o

ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

³ La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Messaggio o rapporti
art. 77 let e/f
LOP

Art. 65 I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili ~~"in cancelleria"~~ **ufficio patriziale** almeno 7 giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno ~~20~~ **30** giorni prima dell'assemblea.

Interepellanza
art. 77 let. g
LOP

Art. 66 ¹ Ogni patrizio, **alla trattanda "mozioni e interpellanze"** ~~esaurito l'ordine del giorno,~~ può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

² Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

³ L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Mozione
art. 77 let. g
LOP

Art. 67 ¹ Ogni patrizio, **alla trattanda "mozioni e interpellanze"** ~~esaurito l'ordine del giorno,~~ può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

² Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

³ Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

⁴ Se l'Ufficio patriziale lo dà sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la **mozione proposta** in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

⁵ Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Pubblicità
art. 77 let. h
LOP

Art. 68 Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'Assemblea.

Capo III

L'Ufficio patriziale

Composizione art. 81 LOP **Art. 69** L'ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente.

Competenza in generale art. 92 LOP **Art. 70** L'ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
- e) dà raggugli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e **ricevibilità proponibilità** della domanda di cui all'art. 70 **cpv. 1** let. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Competenza in particolare art. 93 LOP **Art. 71** L'ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;
- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della legge sulle commesse pubbliche **del 20 febbraio 2001**;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;

m) fissa le sportule di cancelleria.

Spese non preventivate art. 93a LOP

Art. 71a L'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo, ma non superiore a CHF 10'000.-.

Vice presidente e commissioni art. 90 e 91 LOP

Art. 72 ¹ Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice presidente.

Esso può pure **nominare** ~~designare,~~ nel suo seno o fuori, le seguenti commissioni:

- a) Alpi
- b) Boschi
- c) Acquedotti

d) **Eventuali altre commissioni per oggetti particolari.**

² Di **In** ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di presidente.

³ Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare; esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Luogo delle sedute art. 94 let. a LOP

Art. 73 L'Ufficio patriziale si riunisce nell'apposita sala patriziale.

~~In caso di necessità le sedute dell'Ufficio patriziale possono essere tenute tramite video conferenza.~~

Convocazione delle sedute e funzionamento Direzione art. 94 let. b LOP

Art. 74 ¹ L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie secondo necessità.

² L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno **i 2/5** **un terzo** dei membri dell'Ufficio patriziale.

³ In quest'ultimo caso il Presidente vi da seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

⁴ Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal **Vicepresidente** ~~vice Presidente~~ o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

⁵ Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio devono essere convocati almeno 24 ore prima.

⁶ Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci; egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

⁷ Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se fu designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Votazioni

Art. 75 ¹Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite

- art. 94 let. d LOP** per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo.
² Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.
- Validità delle sedute art. 96 LOP** **Art. 76** ¹ L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione.
² Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.
- Frequenza art. 97 LOP** **Art. 77** La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'Ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.
- Validità delle risoluzioni** **Art. 78** ¹ Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; **l'astensione non è ammessa. i membri dell'ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.**
² Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
³ In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
⁴ Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.
- Revoca art. 98 LOP** **Art. 79** Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
- Collisione art. 99 LOP** **Art. 80** ¹ **Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente** ~~Un patrizio non può prendere parte~~ alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
² L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
³ La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
- Divieto di prestazione art. 100 LOP** **Art. 81** Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Incompatibilità art. 83 e 84 LOP)	Art. 82 ¹ La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario. ² Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.
Verbale Contenuto Approvazione art. 94 let. e LOP	Art. 83 ¹ Il verbale è tenuto su registro o su supporto informatico, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e segretario. ² Nel caso di supporto informatico il verbale può essere redatto in seguito e approvato e firmato durante la seduta seguente. ³ Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione. ⁴ Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.
<i>Norme varie</i>	
Obbligo di discrezione art. 94 let. f LOP	Art. 84 I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.
Ispezione e rilascio di estratti art. 94 let. f LOP	Art. 85 ¹ I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale. ² Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
Tassa di cancelleria	Art. 86 ¹ Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. ² Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.
Lavori e forniture art. 12, 15 e 95 LOP, art. 8, 9 e 10 RLOP	Art. 87 Per le commesse pubbliche è applicabile la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e relativo regolamento di applicazione.
Adesione ad associazioni	Art. 87a L'Ufficio patriziale, riservata l'approvazione assembleare, può aderire ad associazioni o enti, a titolo

grazioso o oneroso, che:

- a) salvaguardano gli interessi di categoria;
- b) promuovono dei progetti o delle attività culturali o economiche nel comprensorio del distretto di Blenio.

Sussidi a progetti e attività

Art. 87b ¹ L'Ufficio patriziale è competente nella valutazione dei progetti o attività che possono beneficiare di sussidi o contributi patriziali.

² L'importo complessivo annuo dei sussidi e contributi ammonta ad un massimo di CHF 2'000.-, importo che deve essere previsto a preventivo, oppure per casi urgenti rientrare nelle spese non preventivate secondo l'art. 71a del presente regolamento.

³ I progetti e le attività che beneficiano di sussidi devono essere sviluppati per principio nel comprensorio del distretto di Blenio, ed avere quali obiettivi la promozione culturale o economica.

⁴ Nella contabilità patriziale il contributo è allibrato nella gestione corrente.

⁵ L'Ufficio patriziale nel messaggio del consuntivo fornirà le indicazioni in merito ai sussidi erogati.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

Nomina e concorso art. 101 LOP

Art. 88 ¹ L'ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

a) il segretario che può essere anche un membro dell'Ufficio patriziale.

nonché, a dipendenza delle rispettive esigenze:

- b) il guardaboschi e il sorvegliante acquadotti
- c) l'usciera

² La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

³ Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Concorso (art. 101 LOP)

Periodo di prova

Art. 89 ¹ Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova.

² Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni.

³ Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Scioglimento

Art. 90 Trascorso il periodo di prova ogni il dipendente

del rapporto d'impiego rispettivamente l'Ufficio patriziale possono ~~può~~ recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Requisiti art. 103 LOP **Art. 91** ¹ Il Patriziato a dipendenza delle proprie esigenze stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti.

² E' richiesto preferibilmente lo stato di patrizio e la nazionalità Svizzera. ~~e lo stato di patrizio.~~

³ Altri requisiti e condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio patriziale e pubblicate nel ~~unitamente al~~ bando di concorso, ~~che verrà~~ pubblicato all'albo e sul sito internet del Patriziato.

⁴ L'Ufficio patriziale si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti gli estratti del casellario giudiziale, dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti e l'autocertificazione medica.

Doveri di servizio **Art. 92** ¹ I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.

² Nell'esercizio ~~disimpegno~~ delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori e ad un corretto comportamento ~~ed all'ossequio delle norme di urbanità~~ nei rapporti con il pubblico.

Segreto d'ufficio **Art. 93** ¹ I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.

² Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Il segretario Compiti in generale Compiti in particolare **Art. 94** ¹ Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

² In particolare il segretario:

- a) firma con il Presidente dell'ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
- b) redige il verbale dell'assemblea e delle sedute dell'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.

Guardaboschi Sorvegliante acquedotti **Art. 95** ¹ Il guardaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge del presente regolamento, le direttive dell'Autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

² Il sorvegliante acquedotti ha il compito di vigilare sugli acquedotti montani secondo le norme di legge e direttive cantonali, di eseguire i regolari controlli e i lavori di

manutenzione ordinaria e pulizia degli impianti.

**Usciere
Compiti**

Art. 96 L'usciera è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale; in modo particolare veglia all'osservanza delle norme previste dalla legge organica patriziale e dal regolamento patriziale.

**Provvedimen-
ti disciplinari
art. 102 LOP**

Art. 97 ¹ La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a CHF 500.-;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

² L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

³ Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

⁴ I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

⁵ Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Emolumenti

Art. 98 I membri dell'ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- presidente ~~fr. 1400.-~~ CHF 1'500.-
- vicepresidente ~~fr. 500.-~~ CHF 600.-
- membro ~~fr. 400.-~~ CHF 500.-
- membro Commissione della Gestione CHF 50.- per ogni rapporto Assembleare ~~per seduta~~, secondo quanto previsto dall'art. 105 del presente regolamento e per ogni incarico specifico deciso dall'Assemblea o dall'Ufficio patriziale.

**Stipendi dei
dipendenti**

Art. 99 Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:

- segretario da CHF 4'000.- a 6'000.- ~~fr. 3500.-~~
- guardaboschi e usciere CHF 300.-
- sorvegliante acquadotti CHF 600.-
- personale avventizio da CHF 20.- a CHF 30.- orari compreso le indennità di vacanza.

Oneri sociali

Nel limite delle specifiche normative, i dipendenti sono assicurati in base alle leggi sull'AVS-AI-IPG-AD, LAINF e alla legge sulla previdenza professionale e al pagamento dei relativi contributi e quote.

Rincaro

~~Tutti gli stipendi possono essere adeguati annualmente al rincaro analogamente ai stipendi statali.~~

**Diarie ed
indennità per
missioni**

Art. 100 Per missioni e convocazioni/prestazioni funzioni straordinarie autorizzate dall'Ufficio patriziale, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) per ora mezza giornata ~~fr. 100.-~~ CHF 25.-
- b) ~~abrogato per una giornata~~ ~~fr. 200.-~~
- c) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate, inoltre le spese effettive mezzi pubblici o ~~fr. CHF 0.80~~ 0.60/km. per l'auto privata.

Capo V

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Conti

Art. 101 Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

**Diritto di
firma
Pagamenti
Riscossioni
art. 111 LOP**

Art. 102 ¹ I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario. (~~ev. conto corrente bancario~~).

² Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

³ Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.

**Procedura
d'incasso -
norma
generale**

Art. 102a ¹ Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data d'emissione. Qualsiasi ritardo dà luogo a un richiamo scritto, con proroga del termine di pagamento di 15 giorni; se tale termine non è rispettato viene intimato un secondo richiamo con un'ulteriore proroga di 10 giorni ed infine una diffida di pagamento con un termine perentorio di 10 giorni, dopodiché l'Ufficio patriziale deciderà se dare inizio alla procedura esecutiva.

² Su richiesta del debitore, l'Ufficio patriziale può concedere delle dilazioni.

³ I termini non mutano anche se il debitore ha presentato un reclamo o un ricorso.

⁴ Le spese di diffida saranno a carico del debitore, le stesse possono variare da un minimo di CHF 20.- a un massimo di CHF 50.-, fissate tramite ordinanza patriziale.

⁵ La presente norma è di carattere generale e non pregiudica eventuali disposizioni già in vigore nelle leggi speciali.

- Contabilità**
art. 113 LOP **Art. 103** La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia **secondo le direttive emanate dell’Autorità cantonale.**
- Commissione gestione**
art. 68 let. m e art. 77 let. f LOP **Art. 104** ¹ La commissione della gestione viene nominata e resta in carica per quadriennio, secondo l’art. 49 cpv o) del presente regolamento.
² La commissione della gestione si compone di 3 membri e 2 supplenti.
³ La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.
~~Le sedute della Commissione gestione possono essere tenute tramite video conferenza.~~
- Attribuzioni**
art. 114 LOP **Art. 105** ¹ **L’esame della gestione è affidato alla commissione della gestione. A tale scopo le è conferita la facoltà di esame degli atti dell’amministrazione patriziale, i verbali e gli archivi.**
² La commissione **esamina e** si pronuncia:
a) sul preventivo;
b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
c) sul consuntivo.
³ **La carica di membro e di supplente della commissione della gestione è obbligatoria.**
- Incompatibilità**
art. 115 LOP **Art. 106** Non possono far parte della commissione:
a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, **partner registrato, convivente di fatto**, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.
- Collisione**
art. 116 LOP **Art. 107** ¹ Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.
² Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
- Rapporto**
art. 117 LOP **Art. 108** ¹ La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'assemblea.
² Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

³ Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

⁴ Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.

⁵ L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Altre funzioni

Nomina Presidente **Art. 109** ¹ Nella sua prima seduta la commissione della gestione nomina tra i suoi membri un presidente.

Convocazione ² La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto o tramite poste elettronica ai membri almeno 5 cinque giorni prima della seduta.

Numero legale

³ Le sedute sono valide se sono presenti tutti i tre membri.

Ispezione degli atti

⁴ I supplenti devono essere convocati in caso di mancanza di uno di questi.

⁵ Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

Verbale

⁶ La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazione

⁷ Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.

⁸ In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione

⁹ I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Commissione speciali **Art. 110** Per l'esame di determinati problemi determinati l'assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI

Contravvenzioni

Ammontare della multa art. 118 LOP **Art. 111** ¹ L'ufficio Patriziale applica la multa sulle contravvenzioni ai regolamenti patriziali o alle leggi la cui applicazione gli è affidata. punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle

leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo
² Il massimo della multa è di CHF 10'000.-, riservate le leggi speciali. avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Rapporti e segnalazioni
art. 119 LOP

Art. 112 ¹ I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui agli all'articolo 88 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.

² Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Procedura

Art. 113 Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.

TITOLO V1

Tecnologia dell'informazione

Sistemi informativi, gestione

Art. 113a ¹ Il Patriziato può gestire archivi di dati per la registrazione, la gestione e il controllo della corrispondenza e degli affari. I sistemi d'informazione possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili delle personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o dalla natura dell'affare.

² L'accesso agli archivi di dati da parte dei membri degli organi patriziali e dei collaboratori del Patriziato, è dato in funzione delle necessità informative per l'adempimento di compiti legali.

³ L'Ufficio patriziale può emanare disposizioni esecutive sull'organizzazione e la gestione dei sistemi di informazione e di documentazione, nonché sulla protezione e la sicurezza dei dati personali ivi contenuti.

Banche dati

Art. 113b ¹ Gli archivi di dati personali gestiti dal Patriziato in virtù del diritto settoriale superiore possono essere gestiti fisicamente in un unico sistema informativo.

² Sono riservate le norme del diritto settoriale superiore di ogni singolo archivio dati, segnatamente riguardanti gli scopi dell'elaborazione, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza.

TITOLO VI

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

a) Ordinanze

Art. 114 ¹ L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da

regolamenti.

² Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale e pubblicate sul sito internet del Patriziato per un periodo di almeno 15 30 giorni.

³ Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Convenzioni **Art. 115** ¹ Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

² La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'Assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

Entrata in vigore e diramazione **Art. 116** Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa. Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta e pubblicato sul sito internet del Patriziato.

Rimedi di diritto **Art. 117** ¹ Contro le decisioni dell'Assemblea patriziale e dell'Ufficio patriziale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

² Per quanto non previsto dal presente regolamento fanno stato la Legge Organica Patriziale (LOP), il relativo Regolamento di applicazione (RLOP) e le leggi di diritto superiore.

Abrogazione **Art. 118** Con l'entrata in vigore del presente regolamento è
Approvazione abrogato il regolamento patriziale del 23 novembre 2001 15
giugno 1978 e successive modifiche.
Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella
seduta del
Approvato dalla Sezione degli enti locali il Inc. no.

PER L'ASSEMBLEA PATRIZIALE DI LEONTICA
Il Presidente: Il Segretario:

.....

.....

Gli Scutatori:

.....

Spiegazioni concernenti le modifiche:

- aaaaaa : stralcio UP
- bbbbbb : aggiunte e modifiche UP (incluso proposte CG)
- cccccc : modifiche/aggiunte sec. indicazioni SEL (esame preliminare 28.03.2023)